

REGOOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(DECRETO LEGISLATIVO N.507 DEL 15 NOVEMBRE 1993)

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione del servizio

Art. 2

Ambito di applicazione

Art. 3

Classificazione del Comune

Art. 4

Categoria delle località

TITOLO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 5

Presupposto dell'imposta

Art. 6

Soggetto Passivo

Art. 7

Modalità di applicazione dell'imposta

Art. 8

Dichiarazione

Art. 9

Pagamento dell'imposta

Art. 10

Rettifica ed accertamento d'ufficio

Art. 11

Funzionario responsabile

Art. 12

Riduzioni dell'imposta

Art. 13

Esenzioni dall'imposta

TITOLO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 14

Oggetto del servizio

Art. 15

Soggetto passivo

Art. 16

Tariffe

Art. 17

Pagamento del diritto

Art. 18

Modalità per le pubbliche affissioni

TITOLO IV

IMPIANTI PER LE PUBBLICITA'

E PER LE AFFISSIONI

Art. 19

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Art. 20

Ripartizione degli impianti

Art. 21

Piano generale degli impianti - criteri -

Art. 22

Impianti privati per affissioni dirette

Art. 23

Autorizzazioni

Art. 24

Materiale pubblicitario abusivo

Art. 25

Pubblicità effettuata su spazi comunali

Art. 26

Divieti e limitazioni

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27

Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

Art. 28

Sanzioni tributarie ed interessi

Art. 29

Sanzioni amministrative

Art. 30

Norma transitoria

Art. 31

Disposizioni finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Istituzione del servizio

E' istituito nel ^{Comune di} Corato il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il servizio è gestito dal Comune, ma può anche essere affidato in concessione, quando il Comune ritenga tale tipo di gestione più conveniente sotto il profilo economico e funzionale ai sensi dell'art.25 del D. Lgs. 15 Novembr 1993 N. 507.

In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, in qualsiasi modo siano eseguite nell'ambito del territorio comunale, sono soggette rispettivamente ad una imposta o al pagamento di un diritto a favore del Comune secondo le disposizioni del D. Lgs. N.507 del 15 Novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento e delle circolari ministeriali.

Art. 3

Classificazione del Comune

A norma dell'art. 2 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, N. 507, il Comune di Corato appartiene alla classe 3, avendo una popolazione residente di N.42766 abitanti alla data del 31 dicembre 1991.

In base a detta classificazione, le tariffe da applicare per l'imposta di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni per le rispettive fattispecie sono quelle di cui agli articoli 12,13,14,15 e 19 del D. Lgs. N.507/'93 e meglio specificate nell'allegato "A".

Dette tariffe si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente, ai sensi dell'art.3/5° comma del citato D. Lgs. N.507/'93.

Art. 4Categoria delle località

Agli effetti della applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, come previsto dall'art. 4 comma 1 del D. Lgs. N.507/'93, il territorio del Comune di Corato è suddiviso in due categorie: speciale e normale. Nelle località comprese nella categoria speciale ed elencate nell'allegato "B". Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono maggiorate, rispetto alle tariffe normali nella misura del 50%.

Le località comprese in categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche.

La superficie complessiva della categoria speciale è il 35% della superficie del centro abitato come definito ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 265.

La superficie degli impianti destinati a pubbliche affissioni di tipo commerciale installati in categoria speciale è pari al 50% della superficie complessiva di mq. 1000

La categoria normale comprende tutta la restante parte del territorio comunale non compresa nell'allegato "B" suddetto.

TITOLO II**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'****Art. 5****Presupposto dell'imposta**

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità sono determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 6Soggetto Passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 7Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero ^{di} messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria e quella effettuata con veicoli vengano svolte in forma luminosa o illuminata le relative tariffe di imposta sono maggiorate del 100 per cento.

Art. 8Dichiarazione

Il soggetto passivo si cui all'art. 6 del presente regolamento, è tenuto prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune o dal concessionario del servizio e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, la pubblicità con veicoli e la pubblicità con pannelli luminosi, e proiezioni, di cui alle tabelle dell'allegato "A" n.1,2,3,4 e 5, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 9Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta, per le fattispecie previste dai commi 1 e 2 dell'art.12 e dai commi 1 e 3 dell'art.14 del D. Lgs. N.507/'93, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni: il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art.2752, comma 4, del codice civile.

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune ^{e il Concessionario} è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 10Rettifica ed accertamento d'ufficio

^{e il Concessionario}
Il Comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento ed il termine e l'organo cui presentare eventualmente il ricorso.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario di cui al successivo art.11 del presente regolamento

Art. 11

Funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 12

Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 13

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi: quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione di battelli di cui all'articolo 13/1° comma del D. Lgs. n.507/'93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO III

Servizio delle pubbliche affissioniArt. 14Oggetto del servizio

Nel Comune di Corato è istituito il Servizio delle Pubbliche Affissioni ai sensi del 2° comma dell'art.18 del D. Lgs. n.507/'93, avendo al 31/12/1991 una popolazione residente superiore a tremila abitanti (42.766).

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 15Soggetto passivo

Il diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 16Tariffe

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è stabilita dalle tariffe di cui all'allegato "A" e si applica secondo le disposizioni degli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Per le riduzioni e le esenzioni dal diritto si applicano le disposizioni contenute nel predetto allegato "A".

Art. 17Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 9/1° e 2° comma del presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dell'art. 9/4° comma.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. A tale fine, presso gli uffici del servizio pubbliche affissioni è attivato un apposito ed esclusivo servizio di cassa. Il pagamento diretto deve essere effettuato in numerario ed il pagamento s'intende effettuato, anche ai fini sanzionatori, il giorno della acquisizione materiale del denaro da parte del Comune ovvero del Concessionario del Servizio.

In caso di pagamento del diritto mediante c.c.p., la contestualità di cui al presente ^{da} primo comma, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

Art. 18Modalità per le pubbliche affissioni

Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al Comune ovvero al Concessionario del Servizio apposita richiesta scritta, con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e, contestualmente, effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune ^{o il Concessionario} deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune ^{o il Concessionario} deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune ^{o il Concessionario} è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune o il concessionario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Lire 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quale detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'
E PER LE AFFISSIONI

Art. 19

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art.47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.

La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate con apposite norme da inserire nel "Piano Generale degli Impianti" di cui al successivo art.21.

La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 43149 abitanti registrata al 31/12/1993, non deve essere inferiore a mq.1000 ai sensi del 3° comma dell'articolo 18 del D. Lgs. n.507/'93,

Art. 20

Ripartizione degli impianti

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.

La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 10% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

In base ai precedenti commi 1 e 2 si fa la seguente suddivisione:

- impianti destinati per finalità istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica = N. _____
per mq. _____
- impianti destinati a messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche = N. _____
per mq. _____
- impianti destinati a soggetti privati diversi dal concessionario = N. _____
per mq. _____

Art. 21

Piano generale degli impianti - criteri -

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il piano deve prevedere ^{la} tipologia, la quantità e la superficie complessiva degli impianti di cui al 2° comma degli artt. 14 e 19.

Il piano deve precedere, altresì, la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento edilizio.

Art. 22

Impianti privati per affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti artt. 19 e 20, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 21, comma 3, La Giunta comunale può concedere a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, in applicazione del piano generale degli impianti di cui al precedente art. 21.

La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione; manutenzione; responsabilità per eventuali danni; rinnovo e revoca della concessione, e simili).

Art. 23

Autorizzazioni

L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite nel "Piano degli Impianti" indicato nel precedente l'art.21, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al precedente comma (pubblicità sonora; esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati; pubblicità in forma ambulante; ecc..), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di domanda, l'autorizzazione verrà di volta in volta data dal Dirigente del Settore _____ il quale indicherà le prescrizioni a cui attenersi.

L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

- a) pubblicità temporanea, visiva e o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
- b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie in osservanza della normativa vigente.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a garantire il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Art. 24Materiale pubblicitario abusivo

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie di cui ai successivi artt. 28 e 29. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 25Pubblicità effettuata su spazi comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto e di concessione, né l'applicazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta Comunale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. In caso di pubblicità esistente e la misura del corrispettivo venga variata, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

24

Art. 26

Divieti e limitazioni

La pubblicità sonora, è autorizzata di volta in volta, per tempi e orari limitati nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione qualora la richiesta riguardi motivi di pubblico interesse, per i quali deve intendersi:

- a) motivi di sicurezza pubblica;
- b) motivi di carattere igienico o sanitario;
- c) manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive.

Per le richieste concernenti il punto "C", la pubblicità sonora può essere effettuata solo nel giorno della manifestazione.

Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici è vietato.

La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi, e loro adiacenze, ove si svolgono le stesse. In altre occasioni e soltanto in casi eccezionali, oltre che autorizzata, dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27Publicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

L'avvenuto pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Art. 28Sanzioni tributarie ed interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di esse o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 29Sanzioni amministrative

Per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano le sanzioni amministrative di cui alle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo 1 della legge 24/11/1981, n.689.

Per le violazioni delle norme stabilite dal Comune in esecuzione del presente regolamento, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi di cui all'articolo 24 facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità o affissione abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'articolo 10 del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Art. 30Norma transitoria

Fino alla predisposizione del modello di conto corrente postale di cui all'art.9/2° comma, ultimo periodo, del D. Lgs. n.507/'93 sono validi i versamenti effettuati con il sistema vigente.

Fino all'approvazione del Piano generale degli impianti le direttive ed i criteri da osservare dal richiedente sono dati di volta in volta dalla Giunta Comunale previo parere dell'Ufficio Urbanistico e del Comando di P.U..

Art. 31

Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce ed abroga ad ogni effetto di legge e con decorrenza 1° gennaio 1994 il precedente regolamento, deliberato in applicazione dell'abrogato D.P.R. 26.10.1992, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 507 del 15 novembre e successive modificazioni ed integrazioni.



Comune di Corato

Provincia di Bari

SEZIONE TRIBUTI

DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, n. 507

TARIFE PER L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI

In tutte le fattispecie che seguono, la maggiorazione in "Categoria Speciale" - determinata nel 50% con atto di G.M. n. 158 del 22 Febbraio 1994 - si applica sempre sulla tariffa base.

TABELLA 1 - (art.12 - Dec. Leg.vo 15.11.93, n.507) - Pubblicità ordinaria: tariffa annua per metro quadrato.

SUPERFICIE	PUBBLICITA' ORDINARIA		PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA	
	CATEGORIA NORMALE	CATEGORIA SPECIALE	CATEGORIA NORMALE	CATEGORIA SPECIALE
Fino a mq. 5,4	24.000	36.000	48.000	60.000
da mq. 5,5 a mq. 8,5	36.000	48.000	60.000	72.000
oltre mq. 8,5	48.000	60.000	72.000	84.000

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente.

TABELLA 2 - (art.13 - comma 1 - Dec. Leg.vo 15.11.93 n.507) - Pubblicità effettuata con veicoli in genere: tariffa annua per metro quadrato.

Interna	- £. 24.000	
Esterna	- £. 24.000	fino a mq. 5,4
	£. 36.000	da mq. 5,5 a mq. 8,5
	£. 48.000	oltre mq. 8,5

N.B. - Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 per cento.

TABELLA 3 - (art.13 - comma 3 lettere a) e b) - Dec. Leg.vo 15.11.93 n.507) - Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli: tariffa annua,

£. 96.000	Per autoveicolo con portata inferiore a 3000 kg.
£. 144.000	Per autoveicolo con portata superiore a 3000 kg.

N.B. - Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

TABELLA 4 - (art.13 - comma 3 lettera c - Decr. Leg.vo 15.11.93 n.507) - Pubblicità effettuata con motoveicoli e veicoli non compresi nella tabella precedente: tariffa annua,

£. 48.000

N.B. - Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

TABELLA 5 - (art.14 - commi 1-2-3 - decr. Leg.vo 15.11.93 n.507)
- Pubblicità effettuata con pannelli luminosi: tariffa
annua per metro quadrato. - DISPLAY

£. 48.000 : effettuata per conto proprio

£. 96.000 : effettuata per conto terzi

Per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa è pari ad
1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione.

TABELLA 6 - (art.14 - commi 4-5 - Decr. Leg.vo 15.11.93 n.507) -
Pubblicità effettuata con proiezioni: tariffa giornaliera.

£. 6.000 categoria normale

£. 9.000 categoria speciale

N.B. - Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa
giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50%

TABELLA 7 - (art.15 - comma 1 - Decr. Leg.vo 15.11.93 n.507) -
Pubblicità con striscioni: tariffa per metro quadrato,
e per ogni periodo di quindici giorni o frazione.

£. 24.000 : categoria normale

£. 36.000 categoria speciale

TABELLA 8 - (art.15 - comma 2 - Decr. Leg.vo 15.11.1993 n.507) -
Pubblicità con aeromobili: tariffa per ogni giorno o
frazione.

£. 144.000

TABELLA 9 - (art.15 - comma 3 - Dec. Leg.vo 15.11.93 n. 507) -
pubblicità con palloni frenati: tariffa per ogni giorno
o frazione.

£. 72.000

TABELLA 10 - (art.15 - comma 4 - Decr. Leg.vo 15.11.93 n.507) - Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure persone circolanti con cartelli o altro: tariffa per ciascuna persona per ogni giorno o frazione.

£. 6.000

TABELLA 11 - (art.15 - comma 5 - Decr. Leg.vo 15.11.93 n.507) - Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori: tariffa per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione.

£. 18.000 categoria normale
£. 27.000 categoria speciale

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio fino a cm. 70 x 100.

Categoria	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Normale	£. 2.400	£. 720
Speciale	£. 3.600	£. 1.800

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Articolo 22 - comma 9 - Decreto Legislativo 15.11.1993 n.507.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ov vero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di lire cinquantamila per ciascuna commissione.

Articolo 20 - Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) - per gli annunci mortuari.

Articolo 21 - Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) - i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f) - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

E. Gennaro

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele Penti)

IL SINDACO
(Rag. Luigi Di Gennaro)